

Allegato A.1)

Capitolato tecnico e prestazionale d'appalto
per la realizzazione del progetto territoriale del Comune di Argenta
aderente a SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) Categoria Ordinari

PROG-93-PR-3

2025 - 2026

CUP C99G24000480006

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

- art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto
- art. 2 - Normativa di riferimento
- art. 3 - Durata dell'appalto
- art. 4 - Valore dell'appalto

Titolo II - Tipologia dei servizi

- art. 5 - Descrizione dei servizi e attività
- art. 6 - Sedi, strumenti, mezzi
- art. 7 - Metodologia e modelli professionali
- art. 8 - Organizzazione e compiti a carico del Comune
- art. 9 - Compiti del responsabile unico del progetto
- art. 10 - Modalità di svolgimento dei servizi
- art. 11 - Obblighi a carico dell'appaltatore
- art. 12 - Figure professionali
- art. 13 - Controlli sui servizi e valutazione

Titolo III - Norme relative al personale

- art. 14 - Personale incaricato dall'aggiudicatario
- art. 15 - Adempimenti ed obblighi generali verso il personale
- art. 16 - Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero
- art. 17 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Titolo IV - Esecuzione del contratto

- art. 18 - Modalità di esecuzione del contratto
- art. 19 - Avvio dell'esecuzione del servizio
- art. 20 - Subappalto
- art. 21 - Garanzia definitiva, altre garanzie
- art. 22 - Copertura assicurativa
- art. 23 - Danni
- art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento
- art. 25 - Recesso
- art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- art. 27 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
- art. 28 - Variazioni della ragione sociale
- art. 29 - Contestazioni
- art. 30 - Penali
- art. 31 - Procedura di applicazione delle penali
- art. 32 - Esecuzione in danno - Rifusione danni e rimborsi spese
- art. 33 - Direttore dell'esecuzione
- art. 34 - Piano finanziario preventivo
- Art. 35 - Costo fisso, corrispettivo e modalità di pagamento
- art. 36 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 37 - Revisione prezzi e modifica del contratto

Titolo V Norme finali

- art. 38 - Tutela della privacy
- art. 39 - Stipulazione del contratto - spese, imposte e tasse
- art. 40 - domicilio dell'appaltatore
- art. 41 - Richiami normativi
- art. 42 - Controversie e foro competente
- Art. 43 - Norme regolatrici

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la prosecuzione, nel quadro del sistema SAI, dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata, di cui è titolare il Comune di Argenta a seguito dell'approvazione della "domanda di prosecuzione" per il triennio 2024-2026, per n. 60 posti categoria ordinari, così suddivisi:

- n. 22 donne singole o nuclei parentali monogenitoriali;
- n. 13 uomini;
- n. 7 riservati all'accoglienza di profughi afgani;
- n. 18 riservati all'accoglienza di profughi ucraini.

Per servizi di accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale da parte delle persone accolte.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi obbligatori.

L'ente attuatore dovrà fornire i seguenti servizi (come previsti dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e come ulteriormente specificato all'art. 5 del presente capitolato):

A) Servizi minimi di accoglienza:

- 1) accoglienza materiale;
- 2) mediazione linguistico-culturale;
- 3) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- 4) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori, ove presenti;
- 5) formazione e riqualificazione professionale;
- 6) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- 7) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- 8) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- 9) orientamento e accompagnamento legale;
- 10) tutela psico-socio-sanitaria

B) Coordinamento dell'équipe multidisciplinare

C) Popolamento e aggiornamento della banca dati SAI

D) Strutture di accoglienza

E) Rendicontazione

Art. 2 - Normativa di riferimento

Con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1^{sexies}) ed è stato creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, rinomina il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI* in *SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione*. La nuova norma prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. Possono essere accolti, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Nell'ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza; al primo livello

accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all'integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.

I principi a fondamento del sistema di accoglienza sono:

- le attività di "prima accoglienza" continuano a essere svolte nei centri governativi, ordinari e straordinari (questi ultimi detti Centri di Accoglienza Straordinaria - CAS);
- l'accoglienza diffusa si realizza, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI, a gestione condivisa tra livello centrale e locale.

Rimane pertanto confermato il doppio binario dell'accoglienza che era già nei sistemi SIPROIMI e prima ancora SPRAR.

Il 6 maggio 2023 è stato convertito in legge il D.L. 20/2023 del 10/03/2023, meglio noto come Decreto Cutro. Con il Decreto Cutro, il sistema di accoglienza che prevedeva, anche per i richiedenti asilo, la possibilità di inserimento nel S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione), limita questa possibilità solo a chi ha fatto ingresso in Italia mediante corridoi umanitari, a seguito di evacuazioni o programmi di reinsediamento, i cittadini afghani che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane e i vulnerabili ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 ovvero i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Si richiamano i seguenti provvedimenti:

- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.;
- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 " Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, c.6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- L. 8 novembre 2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 189/2002 che modifica il Testo unico sull'immigrazione, riprende e integra l'art. 1 della Legge n. 39/1990, introducendo gli artt. 31 e 32 : Sistema di protezione e istituzione delle Commissioni territoriali;
- D.Lgs. n. 140/2005;
- Decreto del 22.07.2008 attuativo della Direttiva 2003/9/CE;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015 inerente al "Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo";
- Decreto del Ministero dell'Interno 1° ottobre 2020;
- Testo coordinato del Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13 coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46;
- Circolare del Ministero dell'Interno, n. 5 del 18 maggio 2017;
- Legge 1 dicembre 2018 n. 132 (conversione, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113);
- Decreto Legge 21.10.2020 n. 130 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale";
- D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;
- D.L. 20/2023 (cd Decreto Cutro) convertito con modifiche nella Legge n. 50/23;
- "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale Operativo";
- "Manuale unico di rendicontazione";
- "Manuale di utilizzo del sistema di gestione della Banca Dati del Servizio Centrale per operatori e visitatori";
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 con oggetto le modalità di accesso da parte degli EELL di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ai finanziamenti del FNPSA ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza SIPROIMI nonché recante le linee guida per il funzionamento del SIPROIMI;
- Disposizioni operative per i nuovi form del PFP Siproimi;

- Circolari e note operative del Servizio Centrale;

La gestione delle attività è resa nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto dalle norme contenute nel progetto, nel Bando, nel Disciplinare di gara, nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di due anni, con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2026.

Il Comune di Argenta si riserva di prorogare il contratto vigente solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara. In tal caso, la retribuzione sarà ricalcolata in ragione della nuova decorrenza dell'appalto e del termine di conclusione al 31 dicembre 2026 e il soggetto attuatore dovrà coordinarsi con il soggetto attuatore uscente per le modalità di rendicontazione.

Il Comune di Argenta, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice si riserva la facoltà di ripetere il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 36 mesi. Tale facoltà, in caso di esito soddisfacente del primo periodo contrattuale, è vincolata all'ulteriore finanziamento ministeriale, che dovrà essere approvato con apposito Decreto e se compatibile con eventuali ulteriori disposizioni del Ministero dell'Interno.

Allo scadere del contratto, il Comune di Argenta si riserva la facoltà di effettuare una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque fatto salvo specifico rifinanziamento del Ministero dell'Interno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Resta salva la facoltà del Comune di Argenta di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Alla scadenza dell'appalto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, il soggetto attuatore si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire la continuità del servizio e/o attività per il tempo necessario al passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per il Comune di Argenta.

Art. 4 - Valore dell'appalto

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno con D.M. n. 29.306 del 01/07/2024, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), come segue:

Codice progetto	Ente locale	Tipologia di accoglienza	Posti	Finanziamento annuale	Finanziamento biennale 2025 e 2026
PROG-93-PR-3	Argenta	Ordinari	60	€ 985.500,00	€ 1.971.000,00

Tra le novità e modifiche introdotte dalla normativa inerente la prosecuzione dei servizi Siproimi vi è la soppressione dell'obbligo di cofinanziamento da parte dell'Ente Titolare per via delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018, convertito con modifiche nella L. n. 132/2018 (art. 12).

In aderenza a quanto riportato su "*I nuovi form del PFP Siproimi - Disposizioni Operative*", pubblicato dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, sono imputati tra i costi del progetto a carico del FNPSA "... tutte le spese connesse agli oneri derivanti dalle procedure di selezione dei soggetti del privato sociale e ai costi di gestione amministrativa in capo sia all'ente locale che ad eventuali enti attuatori".

Tra le suddette spese connesse, che rimangono a carico dell'Ente Locale, va considerato quanto segue:

a) ai sensi dell'art. 31 del DM 18.11.2019, l'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili sui documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro

pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione; l'incarico di revisione può essere affidato a professionisti o società di servizi o di revisione contabile, il costo per per l'incarico al revisore indipendente, a carico del Comune di Argenta, sono quantificati in via preventiva in € 5.165,00 annui;

- b) costi per figure professionali specialistiche, nella fattispecie l'assistente sociale in capo all'ASP "Eppi - Manica - Salvatori" a cui il Comune di Argenta ha conferito la funzione del servizio sociale professionale territoriale, quantificati in via preventiva in € 11.241,57 annui;
- c) costi di gara, comprensivi dei costi afferenti alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (quantificati nel dettaglio con successivi atti) in capo alle figure del RUP e del Direttore dell'esecuzione e di altri collaboratori in coerenza con quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche", dall'art. 80, comma 2, lett. g), del CCNL 16/11/2022 e dall'allegato B al Contratto Collettivo Integrativo (d'ora in poi CCI) triennio 2023-2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta, sottoscritto definitivamente il 30/11/2023, in cui sono disciplinati i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, calcolati in media € 7.878,81 annui;
- d) i costi, di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno trattenuti dall'importo totale del finanziamento del Ministero dell'Interno;
- l'appalto in oggetto presenta pertanto il seguente quadro economico su base annua:

Finanziamento annuale assegnato Col A	Costi diretti a carico del Comune Col. B	Totale Col. C (Col. A - Col. B)	IVA al 22% Col. D (calcolata sul totale della Col. C)	Valore affidamento annuale Col. E (Col. C - Col. D)
€ 985.500,00	€ 24.285,38	€ 961.214,63	€ 173.333,78	€ 787.880,84

- l'importo degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze è pari a € 0,00;
- in forza di tutto quanto sopra esposto gli importi complessivi previsti a base di gara, ottenuti detraendo dal finanziamento ministeriale gli oneri a carico dell'ente locale (costi per l'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore, costi del revisore contabile indipendente, costi per figure professionali specialistiche, costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento e controllo dell'esecuzione), e il valore globale presunto ammontano a come segue:

Quantità contrattuali	Valore annuale	Importo a base di gara	Opzione di rinnovo 3 anni	Eventuale proroga tecnica	Variazione quinto d'obbligo	Valore globale presunto
2	€ 787.880,84	€ 1.575.761,68	€ 2.363.642,52	€ 393.940,42	€ 315.152,33	€ 4.648.496,95

Titolo II - Tipologia dei servizi

Art. 5 - Descrizione dei servizi e attività

Sono di seguito indicate analiticamente le specifiche prestazionali dei servizi di cui all'art. 1, oggetto del presente appalto.

A) Servizi minimi di accoglienza

1) accoglienza materiale, attività diretta a:

- reperire, organizzare e gestire degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari (l'ubicazione deve essere nel Comune di Argenta);
- garantire il vitto con attenzione a soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal manuale unico di

- rendicontazione e dal manuale operativo Siproimi;
- 2) mediazione linguistico culturale, il servizio di mediazione linguistico – culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. La mediazione linguistico – culturale è finalizzata a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
 - 3) orientamento e accesso ai servizi del territorio attività diretta a:
 - garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto secondo quanto dispone la normativa vigente;
 - orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal manuale operativo;
 - garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
 - 4) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori attività diretta a:
 - garantire l'inserimento scolastico dei minori, qualora presenti nel progetto, e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
 - favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
 - garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
 - 5) formazione e riqualificazione professionale attività diretta a:
 - sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
 - orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
 - facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;
 - 6) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo attività diretta a:
 - garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
 - facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
 - 7) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo attività diretta a:
 - favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
 - facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
 - 8) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale attività diretta a:
 - promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
 - promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
 - costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
 - promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
 - 9) orientamento e accompagnamento legale attività diretta a:
 - garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
 - garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
 - garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
 - garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
 - garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico (es. richiedenti asilo lgbt);
 - 10) tutela psico-socio-sanitaria attività diretta a:
 - garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche

- esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio pertanto vi è l'obbligo nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.
- nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, devono essere attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 34, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

B) Coordinamento dell'équipe multidisciplinare, attività diretta a:

- garantire una équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità prevedere all'interno dell'équipe figure con esperienza e professionalità adeguate.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

C) Popolamento e aggiornamento della banca dati SAI, attività diretta a:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;

- inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale;
- inserire la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza;
- inserire la rendicontazione delle spese progettuali;
- inserire gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.

Il Soggetto attuatore dovrà individuare un Responsabile della tenuta e aggiornamento della Banca Dati SAI, con delega da parte del Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 37 delle Linee Guida.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

D) Strutture di accoglienza, nell'attività svolta l'ente attuatore dovrà:

- reperire, organizzare e gestire gli alloggi (civili abitazioni) adibiti all'accoglienza dei beneficiari secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- essere in possesso, per ciascun alloggio, di relazione tecnica, correlata dalla documentazione catastale, firmata da professionista abilitato iscritto all'Albo, atta ad attestare i relativi titoli abilitativi, la regolarità urbanistica e catastale, nonché delle certificazioni di conformità degli impianti, previste dalla normativa vigente.
- dotarsi di un Regolamento interno alla struttura e di un Contratto di Accoglienza individuale, così come previsti dal manuale operativo SIPROIMI e secondo i modelli ad esso allegati.

Requisiti delle strutture:

- destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- immediatamente e pienamente fruibili;
- conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- destinate esclusivamente a progetti SAI.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

Gli immobili dovranno essere dotati di servizi essenziali e degli standard sopra espressi. Il soggetto attuatore dovrà provvedere inoltre ad eventuali ristrutturazioni o sistemazioni dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari oltre che alle manutenzioni rientranti nei contratti di locazioni e i relativi materiali. Deve altresì provvedere all'arredamento completo delle strutture e della dotazione di tutto quanto necessario per il loro utilizzo (mobilio, elettrodomestici, ecc.)

E) Rendicontazione

Il soggetto attuatore dovrà produrre e predisporre tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione del Ministero dell'interno. Nella gestione dei servizi dovranno essere conservati, gestiti ed archiviati tutti i documenti di spesa relativi al progetto.

Inoltre, il soggetto attuatore dovrà supportare e assistere il Comune di Argenta nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, tra cui la Relazione Annuale sull'attività di gestione e le schede semestrali ed annuali di monitoraggio.

Il soggetto attuatore predisporrà e presenterà al Comune di Argenta, per il successivo inoltro al Servizio Centrale, le relazioni annuali sull'attività di gestione e le schede di monitoraggio, di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.M. 18.11.2019, almeno 10 giorni prima della scadenza fissata al comma 5.

Tutte le dichiarazioni e i modelli di rendicontazione, inerenti l'attività del soggetto attuatore, dovranno essere controfirmati dal responsabile legale dell'ente, oltre che da persona incaricata dal Comune di Argenta.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno 10 anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. Il soggetto attuatore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione ed avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale.

Si richiede inoltre la gestione di eventuale variazione del progetto riguardante il numero dei posti previsti o altri aspetti e la conseguente variazione e rimodulazione del piano finanziario.

La documentazione da predisporre è disponibile sul sito del SAI e nel Manuale di Rendicontazione a cui si fa completo richiamo per l'esecuzione della prestazione.

Art. 6 – Sedi, strumenti, mezzi

Per lo svolgimento delle attività il soggetto attuatore deve mettere a disposizione sedi, strumenti e mezzi ai fini della realizzazione degli interventi previsti, si elencano a scopo esemplificativo:

- sedi e uffici necessari alla realizzazione degli interventi, ivi comprese le attività di rendicontazione (telefoni fissi e/o mobili, pc, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc.);
- utenze telefoniche fisse e mobili per il personale dedicato alle attività;
- materiali di cancelleria e di consumo;
- mezzi di trasporto ritenuti necessari per l'espletamento del servizio (assicurazioni, carburante, ecc.);
- strumentazione informatica adeguata (hardware, software, ecc.);

e tutto quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato, sulla base dell'Offerta Tecnica e nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto dai Manuali SIPROIMI/SAI del Ministero dell'Interno.

Art. 7 – Metodologia e modelli professionali

Le attività e i servizi richiesti nel presente capitolato richiedono un modello di lavoro di rete, con metodi e prassi definiti e concordati tra i diversi soggetti coinvolti per garantire ai destinatari finali degli interventi una ricchezza di contenuti e punti di vista indispensabili per offrire risposte adeguate alla complessità dei bisogni, e garantire un reale processo di inserimento sociale.

Il modello professionale deve essere in grado di esprimere:

- una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni del contesto e degli utenti, ed ai cambiamenti dei bisogni dei singoli individui e nel tempo;
- una forte continuità di azione degli operatori, sul piano delle metodologie utilizzate, dei contenuti dell'intervento, delle modalità di interazione e di relazione con il contesto e con l'utente di cultura diversa, per garantire condizioni di fiducia e di sicurezza sia al contesto, sia all'utente stesso;
- un'intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa tra tutte le figure professionali e del volontariato che interagiscono con il contesto e con gli utenti, per incrementare il grado di flessibilità e di capacità di risposta complessiva della rete dei servizi, per garantire l'efficacia dell'intervento su bisogni complessi, per promuovere forme di accoglienza e prevenire forme di emarginazione e rifiuto.

Il lavoro di équipe è considerato lo strumento privilegiato per la realizzazione dell'integrazione delle competenze, per una buona comunicazione fra gli operatori e per la costruzione di una dimensione e di un'identità di gruppo che permetta il potenziamento delle relazioni e connessioni con i servizi istituzionali già operanti.

Art. 8 – Organizzazione e compiti a carico del Comune

Spetta al Comune di Argenta, Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona, Servizio Servizi Sociali Edilizia residenziale pubblica e Pari Opportunità:

- la titolarità del progetto SAI ed il raccordo con gli Enti;

- il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessiva del servizio;
- il controllo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio reso;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

Il Comune di Argenta si impegna a mettere in grado il soggetto attuatore di svolgere correttamente i servizi specificati, collaborando a fornire indirizzi, informazioni e supporti organizzativi ed operativi.

Art. 9 – Compiti del responsabile unico del progetto

Il responsabile unico del progetto (d'ora in poi RUP) ha compiti di pianificazione e gestione del presente capitolato, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala al direttore dell'esecuzione del contratto eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il RUP ha il compito di:

- a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte del soggetto attuatore degli adempimenti di cui alla legge del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- b) verificare della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice e dal presente capitolato;
- e) compiere, in coordinamento con il direttore di esecuzione del contratto, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato.

Il RUP si riserva il diritto di definire con propria direttiva, anche a in base ai mutamenti normativi, tutto quanto di propria competenza.

Art. 10 – Modalità di svolgimento dei servizi

Il soggetto attuatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi, così come descritto nell'offerta tecnica, nel presente capitolato e come specificamente previsto nel DM 18 novembre 2019.

In particolare,

Nell'ambito del funzionamento delle attività, il soggetto attuatore deve garantire:

- il rispetto della normativa nazionale e regionale in tutti gli ambiti;
- il rispetto della normativa relativa alla privacy, in linea con le disposizioni europee;
- l'acquisizione delle informazioni inerenti le attività specifiche dell'appalto, per assicurarne la diffusione, quando necessario, nei tempi utili;
- l'integrazione tra i servizi in gestione con gli altri servizi dell'Amministrazione. A tal fine gli operatori del soggetto attuatore parteciperanno in orario di lavoro a momenti di incontro e coordinamento con operatori di altri servizi, enti e associazioni secondo le esigenze individuate;
- il raccordo costante con le realtà esterne più significative che operano nei vari ambiti oggetto dell'appalto, come enti, organizzazioni, associazioni, e privati cittadini;

- la continuità dei servizi prestati, ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa degli operatori, in misura adeguata a garantire tutte le attività previste.

Art. 11 Obblighi a carico del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi, così come descritto nell'offerta tecnica, nel presente capitolato e come specificamente previsto nel DM 18 novembre 2019.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Argenta potrà sostituirsi senza formalità di sorta al soggetto attuatore per l'esecuzione dei servizi, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico del soggetto attuatore, salva l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno, di cui all'art. 30 e seguenti del presente capitolato.

Il soggetto attuatore si impegna inoltre alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al suo buon funzionamento e quindi dovrà:

- assicurare l'attività dall'avvio fino al termine dell'appalto stesso;
- individuare un responsabile del progetto, comunicando il nominativo per iscritto, delle attività relative al seguente appalto come diretto interlocutore per la committenza;
- assumere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi compresi gli oneri relativi al contratto;
- provvedere alla copertura di tutti i rischi assicurativi connessi alle prestazioni del presente appalto compresi quelli relativi al trasporto;
- garantire l'organizzazione e la gestione di tutto il personale necessario e di tutte le attività oggetto del presente capitolato, adempiendo a tutti gli obblighi e responsabilità relativi alla gestione dello stesso personale come meglio specificato nel presente capitolato di gara;
- predisporre ed attuare i piani di sicurezza;
- garantire, con oneri a proprio carico, in caso di turn-over del personale durante la durata dell'appalto, un congruo periodo di compresenza al fine di assicurare la continuità dei servizi;
- assicurare il rispetto della normativa relativa alla privacy, in particolare rispetto all'utilizzo delle banche dati e dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie;
- garantire ogni altro adempimento a suo carico previsto dal presente capitolato.

Il soggetto attuatore è inoltre obbligato, al termine del contratto di appalto, in caso di nuova aggiudicazione ad un soggetto diverso dall'attuale impresa appaltatrice, ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi il personale dell'eventuale nuova impresa entrante con proprio personale, regolando con la stessa gli oneri derivanti, sollevando da ogni onere il Comune di Argenta.

Art. 12 - Figure professionali

Il soggetto attuatore individua in sede di offerta tecnica un responsabile del progetto, con esperienza documentata sulla gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato. A questa figura è attribuita la responsabilità complessiva dei servizi resi dall'affidatario.

Il soggetto attuatore deve, inoltre, garantire un numero adeguato di operatori per gestire la complessità delle attività che vedono la relazione con i beneficiari, siano esse informative e/o culturali. Gli operatori, oltre a una comprovata esperienza nell'ambito dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione, dell'integrazione sociale, delle attività rivolte alla popolazione immigrata, di gestione di relazioni organizzative complesse in ambito interculturale, devono possedere adeguati titoli di studio e curricula professionali adeguati alla professionalità da ricoprire.

Ai sensi dell'art. 57 del DLgs. n. 36/2024 il soggetto attuatore si impegna a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, vale a dire, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicataria uscente. Tuttavia i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Si impegna altresì a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Per i mediatori linguistico culturali, che hanno il compito di rendere possibile e facilitare la comunicazione e la comprensione, sia a livello linguistico che culturale, ponendosi in modo neutrale ed equidistante tra le parti interessate, il soggetto attuatore deve garantire, di norma, l'individuazione di figure con adeguata esperienza e/o competenza nell'area linguistica- culturale dei beneficiari accolti.

Eventuali sostituzioni di personale assente devono essere garantite con carattere di urgenza e con personale in possesso delle caratteristiche richieste.

In ogni caso il RUP conserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del Comune di Argenta.

Art. 13 - Controlli sui servizi e valutazione

Il soggetto attuatore deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo sono inviati, a richiesta, al RUP, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Argenta titolare del finanziamento, effettua un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione del progetto, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il RUP, il direttore dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile indipendente, nonché di ulteriori figure professionali eventualmente individuate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull'attività appaltata, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento durante tutta la durata dell'appalto. La Ditta deve adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dal Comune di Argenta in merito alle attività rese.

Il soggetto attuatore deve garantire adeguati livelli di coordinamento, attraverso il Responsabile del progetto, con:

- il direttore dell'esecuzione del contratto per l'insieme delle attività previste nell'appalto;
- il revisore contabile indipendente;
- gli eventuali referenti dei Servizi all'interno dei quali il soggetto attuatore è chiamato ad operare per alcuni progetti e attività.

Il coordinamento dei livelli sopra definiti viene garantito attraverso incontri periodici organizzati dal RUP o suo delegato.

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del progetto finanziato e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge direttamente e tramite le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato.

A tal fine possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticità emerse o comunque segnalate. L'esito delle attività di controllo è tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dal Capo VII delle Linee guida di cui al DM 18 novembre 2019. Il Soggetto attuatore dovrà garantire la massima collaborazione e mettere a disposizione tutto quanto necessario per assicurare il buon esito di tali controlli.

Titolo III – Norme relative al personale

Art. 14 - Personale incaricato dal soggetto attuatore

Il soggetto attuatore provvede alle attività di cui al presente appalto con proprio personale dipendente o socio, e dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l'adeguato svolgimento del servizio secondo quanto esposto in sede di offerta tecnica.

Qualora il soggetto attuatore non avesse, al momento della partecipazione alla gara, già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, dovrà specificatamente indicare e precisare quindi le modalità di reperimento, le tipologie contrattuali alle quali intende ricorrere ed ogni altra informazione utile.

Detto personale deve essere pienamente idoneo alle mansioni per capacità e competenza professionale.

Il Responsabile del progetto dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, attuare tutti gli indirizzi dell'Amministrazione, mantenere un comportamento professionalmente corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso le persone inserite, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nelle attività; le suddette linee dovranno essere comunicate a tutto il personale, e costantemente monitorate a cura del Soggetto attuatore.

Il personale del soggetto attuatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché dei Regolamenti e/o atti applicativi approvati o che saranno approvati nel corso della durata dell'appalto dal Comune di Argenta.

All'inizio del periodo contrattuale, il soggetto attuatore dovrà fornire al RUP l'elenco nominativo, del personale impiegato per le attività oggetto del presente capitolato e il loro impegno orario e con indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra personale impiegato e l'Impresa Appaltatrice.

Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi solo i casi di sostituzione legati a cause di forza maggiore che dovranno essere effettuati con personale in possesso dei medesimi requisiti delle figure sostituite. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la durata del contratto, anche in caso di sostituzioni temporanee.

Il personale ed i collaboratori del soggetto attuatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Argenta, ai sensi di quanto previsto all' art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Adempimenti ed obblighi generali verso il personale

Il soggetto attuatore dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre il soggetto attuatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Ai fini di cui sopra, questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo del soggetto attuatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata allo stesso art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il soggetto attuatore dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e in particolare con riferimento alla legge n. 327 del 7/11/2000 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", alla legge n. 142 del 3/4/2001, "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (laddove applicabile) e al D. Lgs. 198/2006 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna" e ss.mm.ii., e più in generale da quanto previsto dalle normative in vigore in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità fra uomo e donna.

Qualora il soggetto attuatore sia un'impresa cooperativa, al fine di contenere il tasso di turn-over, si ribadisce la necessità del rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali in materia di orario di lavoro e di ogni altra norma contrattuale analoga prevista da altri specifici contratti di lavoro.

L'Impresa appaltatrice dovrà fornire il nominativo degli operatori che subentrano in sostituzione, nonché il periodo dell'affiancamento e comunicarlo tempestivamente al Servizio Servizi Sociali del Comune di Argenta.

Art. 16 - Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero

Il soggetto attuatore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni.

Il soggetto attuatore si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui è rilevata l'assenza o al più tardi entro il giorno successivo all'evento.

In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'Impresa appaltatrice.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, il Comune di Argenta potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro; in tal caso il soggetto attuatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune di Argenta.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

Non è consentito al soggetto attuatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione scritta alla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e

dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della Ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine la Ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

Art. 17 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Il soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il soggetto attuatore è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto.

Il Comune di Argenta è quindi esplicitamente esonerato in merito a eventuali inadempimenti del soggetto attuatore, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l'esistenza di rischi da interferenza.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta del soggetto attuatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il soggetto attuatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Resta a carico del soggetto attuatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Titolo IV - Esecuzione del contratto

Art. 18 - Modalità di esecuzione del contratto

Il soggetto attuatore si impegna a nominare, al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un Responsabile del progetto con funzioni di interfaccia della stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Argenta. In caso di sua assenza o impedimento, il soggetto attuatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza saranno rappresentate al Responsabile del progetto e dovranno intendersi rivolte direttamente al soggetto attuatore.

Tale responsabile dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione anche al di fuori del normale orario di lavoro. Inoltre dovrà partecipare su semplice richiesta ad incontri disposti dal Comune di Argenta inerenti i servizi di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Argenta.

Il Comune di Argenta comunicherà al soggetto attuatore il nominativo del proprio direttore dell'esecuzione del contratto che costituirà il principale interlocutore dell'impresa appaltatrice per le clausole contrattuali.

Art. 19 - Avvio dell'esecuzione del servizio

Il soggetto attuatore deve organizzare risorse e mezzi per avviare il servizio nei termini previsti agli artt. 3 e 5 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e, qualora non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 20 - Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

I soggetti attuatori del contratto possono affidare in subappalto parti di servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti del servizio che si intende subappaltare;
- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico dei subappaltatori le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023

In assenza dei suindicati requisiti, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Art. 21 - Garanzia definitiva

Il soggetto attuatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto del singolo contratto (iva esclusa).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed in generale per le casistiche indicate all'art. 117, comma 5, del D. Lgs. 36/2023. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla garanzia definitiva, il soggetto attuatore dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali e si farà carico anche delle spese di pubblicazione del bando, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall'Ufficio Contratti.

La cauzione sarà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

- a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b) il garante rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;
- c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
- d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il Foro competente è quello di Ferrara.

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato lo svincolo.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune può richiedere al soggetto attuatore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 22 - Copertura assicurativa

E' a carico del soggetto attuatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l'Ente appaltante.

A tale scopo l'impresa si impegna a stipulare, con specifico riferimento al singolo appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Argenta viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Dovranno essere pure inseriti in polizza tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- R.C.T. € 3.500.000,00 unico
- R.C.O. € 3.500.000,00 con limite di € 1.500.000,00 per persona

L'Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa o proprio collaboratore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Qualora l'impresa abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo e precisando, altresì, che la polizza medesima deve intendersi riferita anche ai rischi derivanti dall'attività inerente il servizio oggetto del presente appalto.

Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il soggetto attuatore si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza. Costituirà onere a carico del soggetto attuatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto attuatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 23 - Danni

Il soggetto attuatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi.

Il soggetto attuatore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza

indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempimento grave o reiterato del soggetto attuatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata; l'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta al soggetto attuatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti, imputabili al soggetto attuatore, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica approvata, come la sospensione unilaterale del servizio, escluso casi di forza maggiore;
- applicazione delle penali ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto attuatore;
- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- mancata sostituzione di operatori e collaboratori che risultassero inadeguati;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- violazioni di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio;
- altri casi previsti dall'art. 122 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art. 94, comma 1 del Codice dei contratti.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

Al soggetto attuatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto attuatore senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Argenta avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le relative giustificazioni.

Art. 25 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne il soggetto attuatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, mediante una formale comunicazione al soggetto attuatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Le parti convengono, inoltre, che il Comune di Argenta potrà recedere dal contratto, facendo riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali, ovvero per il venire meno dei finanziamenti ministeriali del progetto SAI.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto attuatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Argenta.

In caso di recesso il soggetto attuatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

In caso di recesso da parte del soggetto attuatore, lo stesso deve comunicarlo al RUP, con raccomandata AR, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso dal contratto da parte del soggetto attuatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 27, fatti salvi la rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.

Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 120 del Codice. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto sia indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune, come indicato al successivo art. 27.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica in materia l'art. 120, comma 12 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, il Comune, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 30/2023, o di recesso dal contratto sensi dell'art. 88, comma 4 *ter*, del codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 68, commi 17 e 18 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 28 - Variazioni della ragione sociale

Il soggetto attuatore dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, etc.). La documentazione dovrà pervenire in copia autentica agli atti originali. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione, pertanto l'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 29 - Contestazioni

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle

disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Legale Rappresentante del soggetto attuatore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio, fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente del soggetto attuatore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 30 - Penali

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'articolo precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del soggetto attuatore saranno applicate le seguenti penalità, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

Tipologia violazioni	Penale	Quantificazione penale	Criterio di applicazione
1. Interruzione di attività del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico, non concordata con l'Amministrazione Comunale.	0,3 per mille	€ 288,36	Per giorno di inadempienza
2. Mancato aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite.	0,2 per mille	€ 192,24	Per singola inadempienza
3. Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella proposta e quelli effettivamente erogati, mancata applicazione di quanto previsto dal Manuale operativo del SIPROIMI, anche in termini di standard quantitativi e qualitativi	0,5 per mille	€ 480,61	Per singola inadempienza
4. Ritardo relativamente agli obblighi previsti per la realizzazione delle attività e delle relative rendicontazioni.	0,2 per mille	€ 192,24	Per singola inadempienza
5. Irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale.	0,4 per mille	€ 384,49	Per singola inadempienza
6. Mancata o intempestiva condivisione con i referenti Comunali di qualsiasi variazione dei servizi o sostituzione del personale.	0,2 per mille	€ 192,24	Per singola inadempienza
7. Sostituzione del personale indicato in sede di selezione con personale non avente i requisiti esperienziali e curriculari richiesti dal bando.	0,2 per mille	€ 192,24	Per singola inadempienza
8. Mancata manutenzione ordinaria delle strutture di accoglienza e mancato mantenimento degli standard qualitativi richiesti.	0,5 per mille	€ 480,61	Per singola inadempienza
9. Mancata trasmissione di dati e informazioni necessarie per la stesura delle relazioni intermedie e annuali delle schede di monitoraggio sulle attività espletate nonché mancata trasmissione di ulteriori dati eventualmente richiesti dal Servizio Centrale.	0,5 per mille	€ 480,61	Per singola inadempienza
10. Realizzazione di attività informative sul progetto e iniziative di promozione e sensibilizzazione senza il previo accordo con l'Amministrazione comunale, utilizzo non autorizzato del logo del Servizio Centrale o del Comune di Argenta o altri loghi non autorizzati.	0,5 per mille	€ 480,61	Per singola inadempienza
11. Mancata rendicontazione annuale.	0,5 per mille	€ 480,61	Per singola inadempienza

Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente Capitolato tecnico e prestazionale d'appalto, che non sia imputabile al Committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata una

penale commisurata alla gravità dell'inadempienza per un importo massimo dell'1 per mille dell'importo complessivo del corrispettivo.

La gravità delle inadempienze è correlata sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento. Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare delle penali complessivamente applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 31 - Procedura di applicazione delle penali

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del RUP, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, indicante i motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

L'ente attuatore, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta a pena di decadenza entro il termine di 5 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'Amministrazione comunale e la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo PEC.

Le penali saranno rimosse dal Comune prelevando il relativo importo dai primi pagamenti a favore dell'affidatario. In alternativa l'Amministrazione comunale ha facoltà di incamerare la polizza fideiussoria prestata dall'affidatario che lo stesso dovrà prontamente reintegrare. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando la ditta che segue in graduatoria o altra impresa. Gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione comunale saranno posti a carico dell'impresa appaltatrice. La stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. L'Amministrazione comunale non ricompenserà le prestazioni non eseguite.

L'aver subito l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale.

Art. 32 - Esecuzione in danno – Rifusione danni e rimborsi spese

In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, ovvero dichiarata la risoluzione contrattuale, il Committente provvederà ad assicurare l'esecuzione del servizio affidandolo all'impresa che segue in graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta o ad altro operatore economico nel caso di inesistenza della graduatoria stessa.

Gli eventuali maggiori oneri sostenuti, nonché i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Committente per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso saranno posti a carico della prima Affidataria inadempiente.

Inoltre il Committente potrà procedere alla determinazione degli eventuali danni sofferti.

Per ottenere la rifusione di questi ultimi e il rimborso degli oneri e dei costi sopra citati, il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Affidataria per i servizi già eseguiti, ovvero, in loro mancanza, sulla cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni.

Art. 33 – Direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione (d'ora in poi DEC), di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 ha il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del soggetto attuatore. In particolare provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito al DEC, l'Ufficio provvederà a darne tempestiva comunicazione al soggetto attuatore.

Art. 34 – Piano finanziario preventivo

Il costo complessivo massimo dei servizi oggetto di appalto riconoscibile al soggetto attuatore, detratte le spese a gestione diretta del Comune di Argenta, è determinato secondo le voci di spesa dettagliate nel Piano Finanziario Preventivo SAI annuale, approvato dal Ministero dell'Interno.

Il Piano Finanziario Preventivo annuale dei servizi affidati all'ente attuatore, che sarà inoltrato Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione contestualmente alla comunicazione di inizio attività, è quello presentato in sede di offerta tecnica e definitivamente concordato con il Comune di Argenta successivamente all'aggiudicazione, eventualmente integrato con quanto disposto sulle economie di gara derivanti dall'applicazione dell'IVA di cui al successivo art. 35.

Il Piano Finanziario Preventivo è rimodulabile in corso d'opera secondo i criteri, i limiti e le tempistiche previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI:

- all'interno delle macro voci di spesa, gli importi relativi alle singole voci di spesa sono liberamente rimodulabili in base alla necessità;
- le rimodulazioni degli importi riferiti alle macro voci, sono rimodulabili nei limiti previsti dal DM 18.11.2019 e dal Manuale di Rendicontazione SIPROIMI vigente.

Tutte le rimodulazioni sono di competenza dell'Amministrazione comunale titolare del progetto e saranno eventualmente disposte in stretta collaborazione o anche su iniziativa del soggetto attuatore sulla base dell'andamento delle attività e delle relative spese.

La modalità di riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore, aggiudicatario nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, è quella prevista e puntualmente disciplinata dal Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI, nonché dalle norme e dalle circolari emanate dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale.

Art 35 - Costo fisso, corrispettivo e modalità di pagamento

Al presente appalto pubblico di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 36/2023, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la specificazione di cui al comma 5 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi".

Si premette che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Ministero dell'Interno 18.11.2019, la Stazione Appaltante è chiamata ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente per le verifiche

amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al Piano Finanziario Preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale ed europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione.

L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta. Il soggetto attuatore è, inoltre, obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno richiesti dalla Stazione Appaltante e/o dal Revisore indipendente e a restituire le somme non ammesse a rimborso.

Il costo fisso dell'appalto è dato pertanto dal riconoscimento delle spese rendicontate semestralmente, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del del Decreto Ministero dell'Interno 18.11.2019, e validate dal Revisore contabile nei limiti del Piano economico finanziario di cui al precedente articolo.

Eventuali spese che dovessero non risultare ammissibili saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente attuatore alla stazione appaltante anche successivamente il termine del contratto. Nel caso di controlli successivi del Ministero dell'Interno, che rideterminino le somme ammesse al finanziamento a copertura delle spese del progetto, il soggetto attuatore emetterà nota di credito a favore del Comune di Argenta oppure provvederà alla restituzione delle stesse al Comune.

La liquidazione delle spese avverrà dietro presentazione di fatture periodiche, successivamente alla trasmissione del rendiconto semestrale validato dal Revisore dei conti, come segue:

- la prima entro il 28 agosto di ciascun anno, riferita al periodo di svolgimento del servizio dal 1° gennaio al 30 giugno;
- la seconda successivamente alla validazione del rendiconto a cura del revisore contabile indipendente, riferita al periodo di svolgimento del servizio dal 1° luglio al 31 dicembre.

Qualora continui la disapplicazione della rendicontazione semestrale, prevista all'art. 30 delle Linee guida per il funzionamento del Siproimi di cui al D.M. 18.11.2019, la liquidazione delle spese avverrà solo successivamente all'introito dei contributi ministeriali con pagamento entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture da parte dell'ente gestore. L'ultima tranche di pagamento dell'importo dovuto annualmente, pari al 10% dell'importo annuale, sarà corrisposta a seguito della validazione del rendiconto definitivo da parte del Revisore dei conti, fatto salvo il recupero di eventuali spese non riconosciute a seguito di successivi controlli del Ministero dell'Interno.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Dall'importo fatturato dalla ditta saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza di tutti i presupposti di legge che ne condizionano l'esigibilità.

Il corrispettivo dovuto al soggetto attuatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto.

Ai sensi del D.L. 66/2014, le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii..

Art. 36 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto attuatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a..

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Il soggetto attuatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni sette dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. Il soggetto attuatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 37 – Revisione prezzi e modifica del contratto

La revisione dei prezzi avverrà solo ed esclusivamente qualora il Ministero dell'Interno, in qualità di unico finanziatore del progetto, decida di assegnare tale adeguamento al progetto stesso, erogando altri fondi da destinare ai soggetti attuatori. Si procederà alla revisione nei limiti dell'adeguamento eventualmente deliberato dal Ministero.

Nel caso si procedesse alla revisione dei prezzi, come sopra stabilito, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. nr. 36/2023.

Data la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento degli obiettivi del progetto, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.

Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare:

- ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni o al progetto di gestione o alle modalità di organizzazione del servizio o modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, nei seguenti casi:
 - a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
 - b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il Comune può ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali o da parte del Servizio Centrale, del Ministero dell'Interno ovvero per il sopravvenire di esigenze imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire.

Il soggetto attuatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario fatta salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dal soggetto attuatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal DEC nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del soggetto attuatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della Stazione appaltante.

Per quanto riguarda l'importo ottenuto dalle eventuali economie che si dovessero verificare in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, il Ministero dell'Interno ha specificato espressamente (*6dm18-19.Faq-Utilizzo-economie-1*) che esso potrebbe avvenire utilizzando la previsione contenuta nel codice dei contratti ai fini dell'esercizio della facoltà per gli enti locali di affidamento dei servizi cd. complementari; tali servizi dovranno essere coerenti con il progetto originario e già finanziato, non costituendo modifica al progetto originario che, anzi, dovrà risultare valorizzato.

Questa Amministrazione intende pertanto prevedere l'utilizzo delle eventuali economie di soggetti attuatori affidatari (quindi con applicazione di un'aliquota di imposta pari al 5% anziché il 22%), indicando quali possibili servizi complementari cui dedicare l'economia i seguenti aggregati di spesa da modello ministeriale PFP:

Codice	Descrizione spesa
A	Costo del personale
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari

nel rispetto dei vincoli e delle percentuali ministeriali.

Art. 38 - Tutela della privacy

I dati raccolti del soggetto attuatore saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinato dal presente CSA.

Per quanto riguarda i dati personali dei beneficiari del servizio SAI, di cui il soggetto attuatore verrà a conoscenza nell'adempimento della propria prestazione, il Comune di Argenta è titolare del trattamento, mentre il soggetto attuatore con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e appartenenti a categorie particolari e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE), oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. Il soggetto attuatore si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto, limitatamente al periodo contrattuale e secondo i principi di riservatezza e necessità, esclusa ogni altra finalità.

Art. 39 - Stipulazione del contratto - spese, imposte e tasse

Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il Progetto tecnico e il Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione.

All'Aggiudicatario sarà richiesta disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'Aggiudicatario. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 40 - Domicilio dell'appaltatore

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dal soggetto attuatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 82/2005 denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Committente, diversamente lo stesso declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 41 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni ("Codice dei contratti pubblici"), le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

Art. 42 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, qualora non sia possibile definirle mediante accordo bonario su iniziativa del Responsabile unico del Procedimento, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Art. 43 - Norme regolatrici

I servizi descritti rientrano negli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui agli allegati al D. Lgs. n. 36/2023.